

proposta di legge n. 84

a iniziativa dei Consiglieri Sciapichetti, Comi, Traversini, Giancarli,

Badiali, Perazzoli, Orteni

presentata in data 24 marzo 2011

INTERVENTI PER L'INSERIMENTO E L'INTEGRAZIONE SOCIALE
A FAVORE DEI NON UDENTI

Signori consiglieri,

la presente proposta di legge nasce dall'esigenza e dall'urgenza di affrontare il problema della comunicazione con i sordi.

Nel mondo, diversamente da quanto si può credere, nascono più bambini sordi da genitori udenti che da genitori non udenti, infatti circa 15 bambini su 1.000 sono affetti da problemi uditivi e la scoperta di questo handicap è un momento di forte dolore per i genitori, in quanto, oltre al crollo delle aspettative e degli investimenti emotivi che essi avevano costruito intorno al nascituro, si sentono invasi dalla paura che il loro bambino possa crescere nell'isolamento.

La scoperta precoce delle sordità congenite attraverso lo screening audiologico neonatale, permette di modificare radicalmente in senso positivo il complessivo percorso di sviluppo di ogni bambino di cui si è evidenziata la difficoltà uditiva, e il controllo dell'udito non è abitualmente compreso, tra i vari esami che si effettuano sui neonati nelle prime settimane di vita. In assenza di visite specialistiche, i danni audiologici vengono normalmente scoperti intorno ai 2-3 anni di vita, età nella quale le capacità linguistiche, cognitive, sociali, sono evolute in relazione a ogni diversa condizione, se non ormai compromesse.

Quindi una diagnosi precoce della sordità è importantissima ed un intervento tempestivo possono ridurre al minimo i disagi causati da questi disturbi in quanto le facoltà cognitive della persona sorda possono subire effetti negativi in caso di diagnosi tardiva (vedasi a tale proposito l'ultimo caso accaduto in provincia di Pesaro).

Essendo poi la sordità un handicap "nascosto", non "si vede", essa è invisibile ad uno sguardo superficiale e difficile, da mettere a fuoco in tutti i suoi aspetti: è riconoscibile solo al momento di comunicare. Le persone affette da disabilità sensoriale uditiva non sempre ricevono da parte degli udenti tutte quelle attenzioni e quella disponibilità necessarie.

Infatti l'impossibilità di instaurare con gli altri una relazione significativa espone dunque la persona sorda a una serie di frustrazioni. Un esempio di questo scontro quotidiano con le barriere che impediscono la comunicazione avviene anche quando esse debbono recarsi negli ospedali della Regione. Come è logico qui non ci sono medici, infermieri e personale amministrativo in grado di comunicare con loro e superare le "barriere di comunicazione". Questo crea sempre notevoli problemi ed emargina ulteriormente la persona non udente, perché i medici essendo tenuti a comunicare la diagnosi riscontrata nel paziente spesso, non riescono a comunicare con loro.

Da qui la necessità di intervenire anche attraverso necessari supporti atti a garantire alle persone che hanno questo deficit comunicativo la possibilità di conoscere personalmente la propria diagnosi medico-diagnostica. Occorre quindi costruire dei percorsi diagnostici-terapeutici ed assistenziali per l'assistenza sanitaria e sociale, costituire un importante supporto tecnico-operativo per la cura della sordità, rivolto a tutte le diverse figure socio sanitarie, variamente collocate e specializzate, che si trovano generalmente in prima linea a fronteggiare i problemi relativi alla gestione del paziente.

Con la presente proposta di legge si intende concorrere al sostegno di politiche attive volte a risolvere le problematiche in questione garantendo ai cittadini, affetti da questa patologia, un'assistenza di elevato standard qualitativo su tutto il territorio e promuovere iniziative volte all'educazione sanitaria della popolazione ed all'aggiornamento degli operatori individuando un elenco di interventi necessari per assicurare un servizio su richiesta specifico per i portatori di tale patologia.

Art. 1
(Finalità)

1. Con la presente legge la Regione garantisce il pieno rispetto della dignità umana salvaguardando i diritti dei soggetti nati o divenuti sordi in età evolutiva: e lo fa promuovendo la piena integrazione nella famiglia, nella scuola e nella società per mezzo di precoci interventi di diagnosi riabilitativa, espletati, in particolar modo sul fatto che, gli interessati, sin dalla prima età:

- a) siano messi nella condizione di esprimersi nella comunicazione verbale dei coetanei udenti o nella comunicazione nella lingua dei segni (LIS);
- b) siano messi nella condizione di interrelazionare autonomamente nelle due lingue, lingua dei segni e lingua verbale, promuovendo, in ambito scolastico, il bilinguismo;
- c) raggiungano una piena integrazione sociale e culturale ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n.104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).

Art. 2
(Destinatari)

1. Ai fini della presente legge sono considerati sordi i minorati sensoriali dell'udito affetti da sordità congenita o acquisita durante l'età evolutiva che abbia compromesso il normale apprendimento del linguaggio parlato.

Art. 3
(Interventi a favore dei sordi)

1. La Regione, attraverso l'ASUR promuove interventi su Area vasta a favore dei sordi che riguardano:

- a) la predisposizione di servizi per la consulenza genetica e la diagnosi prenatale e precoce per prevenire le malattie genetiche, causa di handicap, come previsto dall'articolo 6 della legge 104/1992;
- b) la previsione che ai genitori di bambini sordi venga fornita un'informazione immediata sugli impedimenti causati dalla sordità all'apprendimento spontaneo del linguaggio orale e sulla necessità e sulle modalità dell'abilitazione e dell'educazione linguistica orale precoce;
- c) la segnalazione alle Aziende sanitarie, da parte dei medici pediatri, dei bambini sordi, al fine di garantire un supporto psicologico ai genitori;

- d) la possibilità per il bambino sordo, o ipoacusico, su richiesta della famiglia e una volta esperiti gli interventi logopedici e protesici per l'abilitazione linguistica orale precoce, di apprendere la lingua dei segni;
- e) lo screening per tutti i neonati, con particolare attenzione alle coppie a rischio;
- f) la disposizione che ai genitori di bambini sordi o ipoacusici sia fornita informazione specialistica e psicopedagogica, nei processi di apprendimento linguistico visuomanuale che verbale, sempre con personale qualificato, in particolare sordo, in possesso di titoli ottenuti nei corsi di formazione riconosciuti dalla regione;
- g) l'erogazione dell'assistenza protesica, anche otochirurgica per l'eventuale impianto cocleare allo scopo di un percorso riabilitativo per il recupero delle potenzialità acustiche.

Art. 4

(Inserimento ed integrazione sociale)

1. L'inserimento e l'integrazione dei sordi si realizzano mediante:

- a) interventi di carattere socio-psico-pedagogico, di assistenza sociale e sanitaria anche a domicilio, di aiuto domestico anche a favore del nucleo familiare;
- b) servizi alla persona sorda o ipoacusica in temporanea o permanente limitazione di autonomia nei contesti ospedalieri o in altre strutture protette e/o di recupero riabilitativo;
- c) l'adattamento di strumentazioni verbali e visive sia nell'attività didattica nel periodo di scuola che nell'informazione con la programmazione, anche da parte di emittenti libere, di telegiornali con la lingua dei segni (LIS) e sottotitolazioni;
- d) adeguamento delle attrezzature e del personale dei servizi educativi, sportivi, di tempo libero e sociali;
- e) provvedimenti che assicurino la fruibilità dei mezzi di trasporto pubblico gratuito e privato;
- f) istituzione o adattamento di centri socio-riabilitativi ed educativi diurni, a valenza educativa, che perseguano lo scopo di rendere possibile una vita di relazione;
- g) organizzazione di attività extrascolastiche per integrare ed estendere l'attività educativa in continuità e coerenza con l'azione della scuola;
- h) previsioni di sistemi di sicurezza negli edifici pubblici, in particolare allarmi luminosi;
- i) la presenza nelle strutture ospedaliere e nei centri poliambulatoriali di infermieri capaci di interagire con gli utenti sordi tramite la labiolettura e la lingua dei segni;

- j) iniziative tese a garantire che tutte le sedute assembleari organizzate dall'Assemblea legislativa regionale, dai Consigli provinciali e dai Consigli comunali, con popolazione superiore almeno a 15.000 abitanti, siano accessibili ai non udenti, assicurando, su richiesta, un servizio di interpretariato in lingua dei segni;
- k) la diffusione della lingua dei segni come strumento e modalità di accesso all'informazione e alla comunicazione, con particolare riferimento alle trasmissioni televisive e ai programmi informativi, a quelli di interesse politico, alle campagne elettorali e, per quanto possibile, all'insieme dei programmi culturali di interesse generale, trasmessi sia dal sistema televisivo che dal sistema web, nel quadro del principio del servizio televisivo pubblico, di concerto e con la collaborazione del CO.RE.COM;

2. La Giunta regionale, entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, emana apposito regolamento nel quale saranno indicate le modalità di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge individuando piani e programmi – di concerto con le associazioni riconosciute e maggiormente rappresentative – già contemplati dalla legislazione regionale, nei quali inserire le previsioni stesse.

Art. 5

(Interprete, Assistente alla Comunicazione e Operatore Tecnico della Comunicazione)

1. Negli uffici per le relazioni con il pubblico istituiti presso le amministrazioni e gli enti pubblici deve essere garantita, anche a chiamata, la presenza di interpreti, ovvero di personale specializzato in grado di conoscere la lingua dei segni.

2. Sono istituite presso il Dipartimento Formazione, lavoro della Regione, le figure di "Interprete di lingua dei segni", "l'Assistente di comunicazione o mediatore linguistico per disabili sensoriali" con l'obiettivo di garantire il sostegno nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle Università.

3. La Regione emana bandi per programmare corsi sulla lingua dei segni e stabilisce le modalità e i requisiti per accedere ai corsi di formazione per Operatore Tecnico della Comunicazione, per Assistenti alla Comunicazione e per Interpreti;

4. La Regione attiva programmi di informazione, anche su emittenti libere a diffusione regionale, visive e sottotitolate per la popolazione sorda e ipoacusica, anche tenendo in considerazione le persone della terza età con difficoltà di ricezione della comunicazione verbale.

Art. 6*(Servizio ponte)*

1. La Regione attua il superamento delle barriere comunicative anche attraverso il conferimento di un contributo per la realizzazione di un servizio ponte consistente in un sistema di comunicazione che utilizzi telefoni per sordomuti (DTS), posta elettronica, short message superfluous (sms) ed altri dispositivi elettronici che consentano alle persone non udenti di mettersi in contatto e dialogare con quelli udenti.

Art. 7*(Attuazione degli interventi)*

1. Entro il 31 gennaio di ogni anno, la Giunta regionale presenta all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione degli interventi previsti dalla presente legge.

2. La Commissione assembleare competente, sulla base della relazione, può proporre interventi migliorativi o indicare obiettivi propri della legge, anche su proposta delle associazioni di categoria riconosciute e maggiormente rappresentative.

Art. 8*(Disposizioni finanziarie)*

1. All'attuazione degli interventi previsti dalla presente legge, a decorrere dall'anno 2012, l'entità della spesa sarà stabilita con le rispettive leggi finanziarie, nel rispetto degli equilibri di bilancio.

2. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese indicate al comma 1, a decorrere dall'anno 2012, sono iscritte nell'UPB 53007 a carico dei capitoli che la Giunta regionale istituisce, ai fini della gestione, nello stato di previsione della spesa del programma operativo annuale (POA).